



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iisfrancescoferrara.edu.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

Circolare n. 330 del 28 Febbraio 2020

**Alle famiglie
Agli studenti
Al personale
Al sito web
Albo
ScuolaNext
E p.c. Alla DSGA**

OGGETTO: indicazioni alla comunità scolastica - modalità di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19

Alla luce delle recenti indicazioni diramate dagli organi competenti (Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 25/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 Presidenza regione siciliana; Decreto-Legge n. 6/2020; DPCM del 23 febbraio 2020; DPCM del 25 febbraio 2020; Direttiva n. 1/2020 del 26/02/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; FAQ del Ministero Istruzione) in vista del rientro a scuola degli studenti e del personale, la Scrivente, ad integrazione delle comunicazioni precedenti, fa presente alle SS.LL. quanto segue:

Obblighi di comunicazione

- Ai sensi della Direttiva 1 del 26/02/2020 diramata dalla Funzione Pubblica intitolata "Emergenza Epidemiologica Covid-2019" è previsto all'art. 4 che *i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 6/2020 (cosiddette zone rosse) o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.*

Pertanto, in ottemperanza del DPCM 23/02/2020 e della direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, i dipendenti pubblici che si trovano nelle condizioni precedentemente descritte hanno un duplice obbligo:

- a) comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio**, anche per il tramite del medico di base (D.L. 6/2020);
- b) comunicare tale circostanza all'amministrazione di appartenenza**, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Presidente della Regione Siciliana punto 7: *chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto*

attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;

Il personale e i genitori, quindi, informeranno per iscritto la scuola su situazioni specifiche ed eventuali decisioni certificate dal medico curante o dalle autorità sanitarie. Tutto il personale segnalerà senza indugio altresì alla Scrivente qualsiasi situazione che potrebbe mettere a rischio l'incolumità della comunità scolastica. Si evidenzia che la "permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva" (cosiddetta quarantena) non può essere disposta dal Dirigente Scolastico, in quanto trattasi di decisione di carattere sanitario e, pertanto, riservata agli Organi competenti.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Nei limiti delle esigenze di servizio indifferibili e della garanzia dei servizi essenziali, ove necessario, sarà potenziato il ricorso al lavoro agile e a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale docente, educativo e Ata che soffre di patologie documentate che lo rendano maggiormente esposto al contagio, che si avvalga di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa o sul quale grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Assenze per malattia

Fino al prossimo **15 marzo**, per le assenze per malattia superiori a **cinque giorni**, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola.

L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

Conteggio delle assenze per la validità dell'Anno scolastico

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l'anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a causa di forza maggiore.

Periodo di formazione e prova del personale scolastico

I periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova dei docenti neoassunti.

Scambi all'estero Erasmus +

Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell'Agenzia Erasmus+ Indire: *"Nell'ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all'Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità"*.

Scambi, gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La sospensione vale fino al **15 marzo** c.a.

Il provvedimento vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Le sopra citate disposizioni, eccezionali e urgenti, resteranno valide fino al termine dello stato di emergenza e sono passibili di integrazioni o modifiche in ragione di eventuali comunicazioni dagli organismi superiori.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si raccomanda di seguire le indicazioni e le notizie ufficiali provenienti dai canali istituzionali, cui si rimanda ad integrazione delle presenti indicazioni.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Abate